

ATTIVITA' DEI DOCENTI, DIRITTI, DOVERI E ORARIO – ATTIVITA' FUNZIONALI, AGGIUNTIVE E ULTERIORI

ORARIO DEI DOCENTI. Viene formulato dal DS in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d'istituto. Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell'organico dell'autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni ecc., ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.

L'orario di servizio settimanale è regolato dall'art. 28 del CCNL:

“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali.

Attenzione. Nota MI n. 487 del 10 aprile 2020. E' possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore solo nel caso in cui si debba garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione. Il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico. Le ore in più rispetto alle 18, dunque, vanno retribuite sino al 31 agosto (Decreto sostegni-bis n. 73/2021).

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni”. La distribuzione dell'orario di servizio in non meno di 5 giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.

Il vigente CCNL suggerisce la possibilità di un orario plurisettimanale, normalmente da 2 a 4 settimane a patto che la parte variabile dell'orario non oltrepassi le sei ore settimanali e sia comunque definita con congruo preavviso.

Il DS, con atto di gestione, procede alla formulazione dell'orario.

In merito alla contrattazione integrativa di istituto, tra le materie oggetto di confronto (non di contrattazione) a livello d'istituto tra il DS e la parte sindacale vi è l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni (T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4).

Il CD formula proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto (T.U. n. 297/1994, art. 7 c. 2, lett. b). Il DS procede alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti (Art. 396 comma 1 lett. d).

L'ORARIO DI SERVIZIO: UN ESEMPIO DI DIRETTIVA ORGANIZZATIVA. È il CD che definisce proposte per la stesura dell'orario delle lezioni (T.U. art. 7b), anche se è il DS che procede alla formulazione dell'orario (T.U. art. 396b).

Formulazione orario settimanale delle lezioni. L'orario settimanale delle lezioni deve essere formulato secondo criteri didattici. L'orario va formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l'insegnamento di discipline teoriche ed astratte ad attività pratiche e operative. L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i seguenti criteri e regole generali.

Criteri e regole generali. In sintesi, i criteri possono così riassumersi:

- Rispetto del monte ore settimanale e annuo previsto per ogni disciplina.
- Equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana, in modo da compilare un orario didatticamente valido.
- Alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata.
- Abbinamenti orari così come indicato dai gruppi disciplinari.
- Distribuzione equa delle seste ore, nei limiti del possibile, fra tutti i docenti.
- Distribuzione equa delle ore buche nell'orario settimanale.
- Utilizzo razionale di tutti gli spazi comuni (palestra, laboratori...) da parte dei tre ordini di scuola.
- Utilizzo adeguato degli insegnanti impegnati in due o più istituti.
- Diluizione di eventuali compresenze nell'arco della settimana.
- Utilizzo delle ore di eccedenza in supporto a particolari situazioni di classi sovradimensionate o che necessitano di attività progettuali e di recupero.
- Utilizzazione degli insegnanti di sostegno attenendosi alle regole sopraesposte, tranne eventuali necessità.

Quali peculiarità attenzionare. Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità:

- Fare in modo che in tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica (e di altre discipline) in due ore consecutive e laddove è possibile nelle prime ore di un qualunque giorno della settimana.
- Le discipline con solo 2 ore settimanali non possono averle accoppiate in un solo giorno.
- Evitare l'orario pieno (5 ore) in più di 2 giorni alla settimana.
- I docenti impegnati nella sesta ora, di norma, non saranno utilizzati dalla prima e comunque per non più di quattro ore di lezione.
- Evitare, se possibile, di inserire le discipline linguistiche (inglese e francese/spagnolo) una consecutiva all'altra.
- I docenti di strumento musicale effettueranno le ore di lezione individuale secondo l'orario da comunicare al Dirigente.

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro dei docenti. L'orario di lavoro del personale docente si articola su cinque/sei giorni settimanali in orario antimeridiano e pomeridiano per le lezioni curricolari, come previsto dalla normativa, con possibilità di fruire di un giorno libero, compatibilmente con le esigenze generali di organizzazione del servizio. Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, subordinatamente, per quanto possibile, delle richieste dell'interessato per l'attribuzione del giorno libero, nel caso di sei giorni di lezione. Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta

direttamente al DS. In caso di impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione. I docenti che abbiano, in relazione all'orario provvisorio, motivi di scontento in ordine a:

- giorno libero diverso da quello richiesto;
- numero di ore buche superiore a quello che risulti più frequente nella tabella oraria relativa a tutti i docenti;
- elevato numero di ore di lezione in una singola giornata

sono invitati a segnalare in forma scritta le loro osservazioni ai Responsabili dell'orario ed al DS affinché si possa pervenire a miglioramenti.

Le osservazioni presentate. I Responsabili dell'orario terranno in considerazione, se possibile, le osservazioni durante la predisposizione dell'orario definitivo. Gli orari provvisori e definitivi saranno esposti all'albo ed al sito web.

ORE BUCA E ORE A DISPOSIZIONE. CAMBIO ORARIO DISPOSTO IN GIORNATA DAL DIRIGENTE. Le ore buca corrispondono alle ore assegnate ai docenti nel loro orario di lezione, durante le quali essi non risultano in servizio.

Le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell'orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore a disposizione che rientrano nell'orario di servizio. Sono coinvolti i docenti:

- con orario di cattedra inferiore alle 18 ore tenuti al completamento dell'orario;
- potenziamento;
- recupero ore a causa della riduzione dell'unità oraria a 45-50-55 minuti;
- compresenza;
- con classi assenti;
- docenti di sostegno con alunno non presente.

Erroneamente molti docenti ritengono di potersi allontanare da scuola se non vengono utilizzati per sostituire colleghi assenti nelle ore a disposizione. Questo comportamento non è corretto e potrebbe determinare anche sanzioni disciplinari nei confronti del docente che, senza regolare e precisa giustificazione o permesso concesso dal DS o suo delegato, risultasse assente dal luogo di lavoro durante il suo orario di servizio obbligatorio. Quindi anche il docente a disposizione che non viene impegnato nella sostituzione di colleghi assenti dovrà risultare comunque presente a scuola durante l'orario di servizio, anche in sala professori, se non impegnato con le classi o con gruppi di studenti. In caso contrario la sua risulterebbe un'assenza ingiustificata.

Non è previsto un orario stabile per tutto l'anno. Ma nemmeno l'estremo opposto e cioè un orario che cambia ogni giorno. Se il DS, in base ad esigenze organizzativo-didattiche ha la necessità di un cambio orario imminente, può impartire al Docente in questione un ordine di servizio. E' auspicabile un minimo di tempo di preavviso e il consenso dell'insegnante. Certo è, che, se tale situazione si verificasse quotidianamente, allora verrebbe meno il buon senso con una palese disparità di trattamento per i docenti. Di solito solo gli insegnanti di potenziamento o quelli con ore a disposizione, si trovano nella situazione, in alcuni casi, di orari modificati la mattina stessa o vedono le proprie ore utilizzate in sole supplenze, quando potrebbero confluire nel piano dell'offerta formativa ed annesso arricchimento didattico per gli studenti. Il recente CCNL 2016/18 non ha risolto la questione, infatti

recita: “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.

“Eventuali ore” può voler dire tutte le ore o solo qualcuna. E’ auspicabile che, in qualsiasi caso venga a determinarsi un cambiamento orario rispetto a quanto calendarizzato, il tutto risulti per iscritto a tutela del docente e della dirigenza.

LE ORE DI SUPPLENZA DURANTE I “BUCHI” VANNO RETRIBUITE. Se il DS, o suo delegato, dispone un ordine di servizio al docente per lo svolgimento di una supplenza durante l’ora buca (non ora a disposizione) è prevista la retribuzione come ora eccedente il proprio orario di servizio. E’ necessario il consenso del docente; nessuno può essere obbligato ad effettuare ore di servizio in più.

LA BANCA ORE: SEMPRE PIÙ IN USO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Sempre più scuole, per venire incontro alle esigenze di organizzare le sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa, ad esclusione degli scioperi e delle assemblee sindacali, ricorrono alla cosiddetta “Banca Ore”. L’adesione a tale istituto, fino a quando non sarà presente una normativa chiara, deve essere facoltativa. Ogni scuola che ne volesse fare utilizzo, predispone un regolamento, ad opera del CD, previa informazione e confronto con le parti sindacali.

ATTIVITA’ DEL DOCENTE. Le attività individuali si suddividono in:

- attività d’insegnamento;
- attività funzionali all’insegnamento;
- attività aggiuntive.

ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO. Per quanto concerne le attività di insegnamento (art. 28 CCNL), l’orario di servizio è articolato su:

- 25 ore settimanali nella scuola materna,
- 22 ore nella scuola primaria (+ 2),
- 18 in quella secondaria.

Nella scuola primaria sono introdotte 2 ore supplementari da destinare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica. Nella scuola secondaria il personale con meno di 18 ore settimanali è tenuto a completare l’orario con l’insegnamento in classi collaterali, con interventi didattico-educativi integrativi, oppure attraverso supplenze o rimanendo a disposizione per attività parascolastiche e interscolastiche.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO. Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) includono tutte le attività (anche a carattere collegiale) di programmazione, progettazione, valutazione e formazione, ivi comprese la preparazione dei lavori degli organi collegiali, le riunioni e l’attuazione delle deliberazioni dei predetti organi. Richiedono:

- adempimenti individuali, riguardanti la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione, i rapporti con le famiglie;
- adempimenti collegiali, consistenti nella partecipazione alle riunioni del CD, dei CdC, d’interclasse, d’intersezione, e nello svolgimento di scrutini ed esami con la compilazione degli atti relativi alla valutazione per un totale di 40 ore.

Il CCNL inserisce le attività di programmazione di inizio anno tra le attività funzionali all’insegnamento a carattere collegiale (art. 29, comma 3 – lettera a). L’art. 29 individua le seguenti attività funzionali a carattere collegiale:

- partecipazione riunioni collegio dei docenti

- attività di programmazione di inizio anno
- attività di verifica di fine anno
- informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali

per le quali può essere previsto un impegno annuale fino a 40 ore.

40 + 40 ORE: COLLEGI DEI DOCENTI E CdC (art. 29 CCNL/2007). Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:

- 40 ore per la partecipazione al CD e sue articolazioni (Dipartimenti), ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
- altre 40 per la partecipazione ai CdC, di interclasse, di intersezione.

PIANO DELLE ATTIVITA' E MODIFICHE. Il numero delle riunioni collegiali (CD, CdC, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) e la durata delle stesse viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal DS prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal CD. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente). E' quindi opportuno che venga inserito nell'odg del primo Collegio uno specifico punto relativo alle attività di programmazione di inizio anno nel quale il DS presenti al Collegio una proposta di ripartizione delle 40 ore che, come indicato nel CCNL, tenga anche conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei e dei docenti in part-time o che insegnino in più scuole.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI. Gli incontri per "dipartimenti" rientrano nelle 40 ore dei CD. Fanno capo al CD i gruppi di lavoro o commissioni di studio, i dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di CD costituendo un indirizzo per i CdC.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA. Anche gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai CD. Se il CD (cui compete la deliberazione del Piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanno imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai CD. Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull'andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.

CORSI SULLA SICUREZZA. I corsi obbligatori sulla sicurezza non rientrano nelle 40 + 40 ore se sono svolti durante l'orario di servizio. L'art. 37 c. 12 del D. Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori. I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l'orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL/2007.

ATTIVITÀ COLLEGIALI CHE SI SVOLGONO PRIMA O DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI. Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l'inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore. Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono esclusivamente le attività funzionali

all'insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di CD e CdC, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d'anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007. I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all'inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

- alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento;
- a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- ad attività di riordino della biblioteca o altre attività "estranee" all'insegnamento
- ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un "elenco" di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate. L'unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami di Stato per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

ADEMPIMENTI DOVUTI. Tra gli adempimenti dovuti, rientrano invece:

- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- l'accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

DOCENTI IN SERVIZIO IN PIU' SCUOLE. Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate. I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal CD (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I DS delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire, si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). In caso di coincidenza tra le attività collegiali e quindi se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a "parità" (per così dire) di impegni (CdC o CD in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all'uno o all'altro incontro, oppure si dovrà dare una "priorità" ad una delle due attività da svolgere (ad esempio l'incontro con le famiglie nella scuola A potrà avere priorità rispetto ad un CD o ad un CdC - solo se non sia riunito per lo scrutinio - che si svolge nello stesso giorno nella scuola B). La presenza all'incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell'assenza nella scuola B. Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al CdC quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.

SUPERAMENTO DEL TETTO DELLE 40 ORE. Qualora il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella

misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all'esonero dalla partecipazione. Per i CdC, il contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei CdC. Per queste ultime, quindi, spetta al CD regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi ("superiore a sei") non superi le 40 ore annue.

ASSENZE GIUSTIFICATE. Il Piano delle attività deliberato dal CD è obbligatorio per tutti i docenti. L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata, e quindi prevista in un giorno definito, va giustificata.

PREAVVISO PER LA CONVOCAZIONE. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d'istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all'art.1 prescrive: "La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione". Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev'essere di almeno 5 giorni.

CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE. La convocazione deve indicare la data, l'ora d'inizio e l'ora di chiusura della seduta, nonché l'ordine del giorno. È possibile la votazione su un argomento non previsto nell'ordine del giorno? Di norma possono essere votati solo gli argomenti fissati nell'ordine del giorno dell'atto di convocazione. Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso, deliberando all'unanimità.

RIUNIONE COLLEGIALE CHE SI PROTRAE OLTRE IL TERMINE STABILITO. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l'ora indicata nella convocazione. Può però accadere che non si riesca ad esaurire l'ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito. In questo caso il presidente può proporre l'aggiornamento della seduta oppure, su delibera del CD, la possibilità di proseguire la riunione fino all'esaurimento dei lavori all'ordine del giorno. In entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l'orario effettivo della durata della seduta.

INCONTRI STRAORDINARI. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno, ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte in corso d'anno (es. CdC riunito per sanzionare un allievo). Le ore di un CdC o di un CD straordinario, quindi non previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore. Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un'eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto.

INCONTRI E GIORNO LIBERO. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno "libero". Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall'obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il "giorno libero" con un riposo compensativo.

ORARIO GIORNALIERO DI UN DOCENTE: QUAL È IL NUMERO MINIMO E MASSIMO DI ORE, TRA INSEGNAMENTO E RIUNIONI. Se è chiaro quante ore settimanali deve svolgere un docente, nulla dice il Contratto sull'orario giornaliero.

Contrattualmente la materia è regolata solo per gli ATA: l'art. 51/3 del CCNL/2007 prevede che l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Per il personale docente, è regolato contrattualmente solo l'orario massimo settimanale: l'art. 28 c. 5 dispone che l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore negli istituti d'istruzione secondaria, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali.

Il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" prevede all'art. 8, c. 1 che qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai CCNL, ai fini del recupero e della eventuale consumazione del pasto.

Il comma 2: Nelle ipotesi di cui al c. 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. L'art. 2/3 chiarisce che le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Fermo restando che la direttiva europea deve essere un punto di riferimento (si parla comunque di orario che ecceda il limite delle 6 ore), la questione dovrebbe essere inserita in un regolamento interno che appunto preveda un orario massimo giornaliero di lavoro che il docente non può superare tenendo conto di numerosi fattori, come il numero delle classi, la materia insegnata, gli impegni collegiali ecc. (così per le ore "buca" e altre questioni riguardanti l'orario).

IL PART TIME. Il part time rinvia la propria disciplina nell'art. 39 CCNL 2006/2009. L'amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale:

- all'atto dell'assunzione medesima;
- attraverso la trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati;
- nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica.

Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si tiene conto delle esigenze di ogni grado di istruzione, con l'obiettivo di assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe di scuola dell'infanzia. Sono previste 2 ipotesi ulteriori che danno diritto a priorità nella richiesta di passaggio al part time:

- patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative o inabilità (L. 104/1992) riguardanti familiari;

- figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap (L. 104/1992).

La regola è comunque quella del part time al 50% del tempo pieno, sebbene siano possibili percentuali diverse. Esso può essere realizzato secondo diverse modalità:

- a) tempo parziale orizzontale
- b) tempo parziale verticale;
- c) tempo parziale misto.

Il trattamento economico ed il regime giuridico/previdenziale (ferie, permessi, trattamenti previdenziali e di fine rapporto) sono proporzionali alla prestazione lavorativa. Il personale in regime di part time viene escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. E' consentito, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, che non siano incompatibili con le attività d'Istituto.

CONVOCAZIONE DEL CD SU RICHIESTA DEI DOCENTI. Il CD è convocato su richiesta dei docenti quando almeno 1/3 dei docenti ne faccia richiesta.

QUORUM COSTITUTIVO E CD. Per la validità dell'adunanza del CD è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

QUORUM DELIBERATIVO. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

CONTEGGIO DEI VOTI. Di norma, si fa riferimento al Regolamento del Senato (ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori presenti) e non si conta chi si astiene, il quale comunque è componente della seduta ai fini della validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell'approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi. Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso un voto. Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono un'indicazione di volontà. L'organo collegiale, però, può anche decidere di fare riferimento al Regolamento della Camera dei deputati, che non computa gli astenuti nella determinazione della maggioranza deliberativa, giudicandoli non votanti.

RINUNCIA DI UN DOCENTE ALLA VOTAZIONE. Un docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall'aula. Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il "quorum strutturale" originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l'approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).

QUORUM E CONSIGLIO DI CLASSE. Per il CdC, la norma non specifica nulla in merito. Pertanto, l'adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il "quorum strutturale" del 50% più uno. Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i docenti del CdC e non è ammessa l'astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente risultari assente è obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.

PRESCRUTINI. I cosiddetti "prescrutini" non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest'ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono

il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del CdC e l’obbligo da parte del DS di sostituire il docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”. Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto.

ORE AGGIUNTIVE ED ORE ECCEDENTI. Attenzione! Spesso, anche nella normativa, si utilizzano le due espressioni in modo equivalente.

Ore aggiuntive. Le ore aggiuntive di insegnamento sono quelle prestate in aggiunta all’orario obbligatorio per realizzare attività previste nel PTOF. Queste ore sono facoltative; la retribuzione è quella indicata nella tabella 5 allegata al CCNL 2007:

€ 35,00 per ogni ora di insegnamento

€ 17,50 per ogni ora di attività funzionali all’insegnamento

€ 50,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo nella scuola secondaria.

Le attività aggiuntive, infine, deliberate dal CD nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il PTOF, si distinguono in:

attività aggiuntive d’insegnamento, che possono svolgersi in un arco temporale di 6 ore settimanali, supplementari all’orario di cattedra e destinate allo svolgimento di interventi didattico-educativi integrativi e all’arricchimento dell’offerta formativa;

attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, consistenti sia nello svolgimento di mansioni relative alla progettazione di materiali utili alla didattica, sia nella partecipazione alle riunioni del CD, ivi comprese l’attività di programmazione/verifica di inizio/fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. Anche per queste attività sono previste 40 ore annue.

Ore eccedenti. Le ore eccedenti sono invece:

- le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti;
- le ore accettate volontariamente (per l’intero anno scolastico) fino ad un massimo di 6 ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio (ore di insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell’istituzione).

AGGIORNATO AD OTTOBRE 2021. SUPPLENZE SU SPEZZONI PARI O INFERIORI A SEI ORE SETTIMANALI: IL DOCENTE PRECARIO HA ANCORA LA PRIORITÀ PER COMPLETARE ORARIO? Le istituzioni agiscono in maniera disomogenea applicando in maniera prioritaria ora il Regolamento delle Supplenze del 2007, ora l’Ordinanza ministeriale n. 60/2020. La questione gira intorno alla precedenza riguardo il conferimento di tali ore: se al Docente di ruolo con o senza abilitazione, o all’insegnante supplente con orario ridotto che vorrebbe vedersi garantito il diritto al completamento del suo orario di servizio.

Attribuzione delle ore eccedenti finalizzate al completamento dell’orario di servizio.

La materia è regolata dalla recente ordinanza ministeriale n. 60 del luglio 2020. Per ore eccedenti si intendono le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti; le ore accettate volontariamente, per l’intero anno scolastico, fino ad un massimo di 6 ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio (ore di insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell’istituzione).

Cosa prevede l’O.M. 60/2020 e la circolare supplenze 2021/22. Art. 2 c. 3: “Nella scuola secondaria di I e di II grado, in subordine a quanto previsto al c. 2, in applicazione dell’art. 22, c. 4, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il DS attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di

24 ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina".

Il Ministero le definisce ore aggiuntive, ma nella prassi quotidiana delle Istituzioni scolastiche la distinzione tra aggiuntive ed eccedenti è quella specificata sopra. Quindi le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario:

- riguardano i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- sono attribuite dai DS ai docenti dell'organico dell'autonomia (quindi ai docenti di ruolo della scuola interessata), in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina;
- sono attribuite come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali;
- sono attribuite se gli interessati esprimono il loro consenso.

COSA SUCCEDE QUALORA NESSUN DOCENTE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DIA IL PROPRIO CONSENSO AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLE EVENTUALI ORE AGGIUNTIVE? La risposta è fornita dall'art. 2, c. 4, dell'OM 60/2020, in base al quale, in subordine a quanto detto sopra, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato.

Ordine di attribuzione degli spezzoni prima dell'O.M. n. 60 – Regolamento Supplenze 13 giugno 2007. Fino a poco tempo fa, terminate le operazioni di nomina dalle GAE da parte degli UST o delle scuole polo, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati, venivano restituiti ai DS delle singole scuole in cui si verificava la disponibilità, i quali attribuivano questi spezzoni secondo il seguente ordine:

- a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
- d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. Si attinge dalle graduatorie di istituto, ricorrendo quindi ad un supplente, solo se non è possibile attribuire le ore ai docenti interni.

Quindi, solo dopo aver esaurito la terza fase, il DS ricorreva alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia. Sostanzialmente era (o ancora lo è?) in vigore il Regolamento delle Supplenze D.M. 131/2007

CONCLUSIONI. A fronte di una normativa diversificata negli anni i DS agiscono in maniera disomogenea. Due le principali posizioni:

- 1) Coloro che pongono in ordine di priorità i docenti con contratto a T.D. per completamento dell'orario di servizio (regolamento supplenze DM 2007 e l'art. 22 c. 4 della L. 448/2001)
- 2) Coloro che seguono solo le ultime disposizioni normative (O.M. 60/2020 e circolare supplenze 2021/22 (e che quindi assegnano gli spezzoni in maniera prioritaria ai docenti di ruolo facenti parte dell'organico dell'autonomia con o senza abilitazione).

DISPONIBILITA' DEGLI SPEZZONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le GAE), ma delle singole istituzioni. Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti alle scuole, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli Uffici Scolastici o delle scuole polo. Nella circolare si evidenzia che quanto suddetto si riferisce agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero derivare dalla frantumazione di posti o cattedre, quale ad esempio uno spezzone derivante da un part-time.

RETRIBUZIONE ORE DOCENTI DI RUOLO. Nel caso in cui gli spezzoni orario vengano assegnati al personale di ruolo, le ore eccedenti sono pagate sino al 30 giugno, come chiarito dalla nota MEF del 6 aprile 2016.

Per i tribunali, tuttavia, non è così. Il tribunale di Bologna, con sentenza n. 205/2018, ha stabilito che le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, per cui vanno retribuite sino al 31 agosto. La suddetta sentenza è dello stesso tenore di quella del tribunale di Piacenza (sentenza n. 201 del 2017).

ATTENZIONE. Nota MI n. 487 del 10 aprile 2020. E' possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore nel solo caso in cui si debba garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione. Il contributo orario eccedente – scrive il MI – viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico. Le ore in più rispetto alle 18 vanno retribuite sino al 31 agosto.

SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE. Le ore eccedenti di insegnamento possono essere attribuite, oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore. L'orario d'obbligo della scuola dell'infanzia è di 25 ore, 24 quello della primaria. Pertanto, ai docenti di tali gradi di istruzione non possono essere attribuite ore aggiuntive. Le ore per sostituzioni, incarichi o progetti non rientrano in questa limitazione.

ORARIO DI SERVIZIO E SPOSTAMENTI TRA SEDI. L'orario di servizio dei docenti sarà organizzato in maniera tale da permettere spostamenti tra plessi, città e scuole diverse, possibilmente evitando di avere nella stessa giornata lezioni in scuole troppo distanti tra loro, specie se i Comuni non sono facilmente raggiungibili. Ciò, compatibilmente con la possibilità di organizzare gli orari di servizio di scuole diverse e, sovente, in Comuni diversi. Non sono previsti recuperi (e pagamenti) del tempo impiegato per il raggiungimento della sede. Potrebbe capitare che sia necessario prevedere, negli orari di servizio, delle ore buche. Bisogna affidarsi, ad inizio d'anno, ad una seria regolamentazione di Istituto coinvolgendo il CD. Anche se non esistono forme prestabilite sempre valide per ogni realtà.

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI NEL MESE DI SETTEMBRE. A partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni sono attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (attività che i docenti dovrebbero svolgere a partire dall'inizio dell'anno scolastico dal 1° settembre quale attività didattica ordinaria). Dalla disposizione del Decreto si evince che per le attività di rafforzamento/recupero degli apprendimenti non è prevista alcuna retribuzione per i docenti, infatti, si prevede che sia attività didattica ordinaria. Le attività di recupero sono remunerate 50 euro all'ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro all'ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell'articolo 1 del CCNL 19/4/18). Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d'obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni. Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l'integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l'effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l'inizio delle lezioni. Tale interpretazione non sembra essere la medesima di quella delle OO.SS., secondo cui dal 1° settembre fino all'inizio delle lezioni le attività dei docenti riguardano solo quelle "funzionali" (40 ore + 40 previste da contratto e deliberate dal CD).

ATTIVITÀ ULTERIORI. Possono essere:

- attività di collaborazione con il DS. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente, retribuibili in sede di contrattazione d'istituto (ex art. 34 del CCNL 2006-2009);
- collaborazioni plurime, per cui i docenti possono prestare la propria opera ad altre scuole statali, per la realizzazione di progetti. Tale collaborazione non comporta esoneri, neppure parziali, ed è autorizzata dal DS;
- integrazione dell'attività di insegnamento con contratti a tempo determinato: rapporti di lavoro nel comparto scuola, in un diverso ordine e grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché per una durata non inferiore a un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto (art. 36 del CCNL 2006-2009).

SCHEMA RIASSUNTIVO. LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI SI SUDDIVIDONO IN:

ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO

→ es. 18 ore settimanali

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

→ CdC + scrutini ed esami → totale di 40 ore

ORE E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

- ore di insegnamento
- ore di attività funzionali all'insegnamento
- ore di insegnamento in attività di recupero per alunni con debito formativo nella scuola secondaria.

attività aggiuntive d'insegnamento

→ 6 ore settimanali

attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

→ riunioni del CD → 40 ore annue

ORE E ATTIVITÀ ECCEDENTI

→ le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti;

→ le ore accettate volontariamente (per l'intero anno scolastico) fino ad un massimo di 6 ore eccedenti l'orario di servizio obbligatorio (ore di insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell'istituzione scolastica);

LE ATTIVITÀ ULTERIORI

- 2 collaboratori DS
- collaborazioni plurime con altre scuole statali
- altri contratti a tempo determinato

INDICAZIONI GENERALI DI CONDOTTA DEL PERSONALE DOCENTE: UN ESEMPIO DI REGOLAMENTO. Svolgere attività educativa e lavorativa all'interno di una Pubblica Amministrazione assume il carattere di servizio e pertanto secondo quanto previsto dall'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche, sono resi pubblici i codici disciplinari stabiliti all'interno delle singole attività e le modalità comportamentali di tutto il personale. I principi e i contenuti dei codici disciplinari costituiscono specificazione esemplificativa degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità che qualificano, il corretto adempimento della prestazione lavorativa. Il personale s'impegna ad osservarli all'atto dell'assunzione e fin dal primo giorno dell'entrata in servizio. Tutta la popolazione scolastica è tenuta a segnalare al DS ogni forma d'illegalità di cui venga a conoscenza.

Il comportamento dei docenti. I docenti si comportano in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti collaborativi tra tutti i soggetti sensibili che operano nell'Istituto, inclusi i colleghi. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il docente deve in particolare:

- Esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti il profilo professionale di titolarità;
- Cooperare al buon andamento dell'Istituto, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione dell'Istituto e dal Dirigente Scolastico nonché rispettare le norme in materia di sicurezza;
- Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme;
- Non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- Favorire la collaborazione con le famiglie e con gli studenti;
- Eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal Dirigente Scolastico;
- Tenere compilati e in ordine i registri e le altre forme di documentazione;
- Assicurare l'integrità degli studenti secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
- Avere cura dei locali, degli arredi, dei macchinari, degli attrezzi e strumenti a lui affidati;
- Non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
- Non chiedere né accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della scuola e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate dal DS, persone estranee all'Istituto fermo restando gli studenti, i loro genitori e i membri degli organismi collegiali;

- Comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
- In caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di segreteria docenti;
- Astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

La prima ora: modalità di accoglimento degli alunni. I docenti della prima ora accolgono gli alunni nelle rispettive classi ed operano nel seguente modo:

- controllano le presenze annotando nel registro di classe gli assenti;
- controllano i ritardi per i quali sono tenuti a giustificare personalmente solo se riferiti alla prima ora di lezione e non superiori ai minuti secondo le modalità indicate da ciascun regolamento di Istituto;
- controllano le giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti accettandole mediante firma e appuntando sul registro di classe l'avvenuta giustificazione;
- eseguono le dovute registrazioni secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione e dal Dirigente Scolastico;
- compilano i registri personali e di classe in ogni parte e li tengono a disposizione dell'Ufficio di direzione;

Altri compiti dei docenti. I docenti, tra gli altri, eseguono i seguenti compiti:

- segnalano sul registro di classe quanto segue: gli argomenti trattati durante la lezione, verifiche, le note disciplinari e le circolari lette;
- si rendono disponibili per i colloqui individuali con i genitori secondo il calendario stabilito a inizio anno; eventuali variazioni per casi gravi e motivati devono essere concordati e autorizzati dal DS con comunicazione di annotazione sul libretto scolastico degli studenti;
- hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. In caso di necessità chiederanno l'intervento di un collaboratore scolastico;
- Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli studenti secondo il calendario dei turni predisposto dal Dirigente Scolastico;
- Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, salvo casi adeguatamente motivati;
- Al termine delle lezioni vigilano affinché i locali e il materiale didattico siano lasciati in ordine.

I docenti e le emergenze. I docenti:

- prendono visione del piano di emergenza dell'Istituto e del piano di evacuazione e devono collaborare con gli addetti alla sicurezza adoperandosi attivamente secondo le disposizioni impartite, durante le prove di evacuazione;
- in caso di emergenza, eseguono le disposizioni contenute nei piani;
- ove rilevino situazioni di pericolo devono segnalarlo al DS.

Alcuni divieti e alcune facoltà. I docenti:

- hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie;
- non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni;

- non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo in casi di particolare urgenza per i quali informeranno la Direzione;
- avvisano le famiglie di tutte le attività didattiche integrative del curriculum tramite comunicazione da far annotare a cura degli studenti sul RE;
- Firmano per presa visione, le circolari dell'Istituto;
- Ogni docente dopo aver letto, avvisi e/o circolari agli studenti è tenuto ad annotare l'avvenuta lettura sul registro di classe;
- È assolutamente vietato utilizzare materiali pericolosi o tossici senza le dovute protezioni e al di fuori dei laboratori adibiti a tali usi;
- È assolutamente vietato ostruire con mobili, cartelloni o quant'altro le vie di fuga o le uscite di sicurezza;
- Eventuali danni riscontrati devono essere tempestivamente segnalati alla direzione e all'Ufficio Tecnico;
- È fatto divieto di fumare in tutto l'edificio scolastico.